COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 58 del 30/07/2025

OGGETTO: INIBIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E DELLA SOSTA, GIORNO 9 AGOSTO 2025, NELLE VIE ROMA – GARIBALDI – VITT. EMANUELE

IL RESPONSABILE

VISTA la nota, atti prot. n. 8215/2025 del 31/03/2025, prodotta dal Sig. SAMMARTINO Carmelo, in atti meglio generalizzato, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Culturale "A.S.D. e A.P.S amici raunisi", con la quale, in occasione della manifestazione "IX Sagra du Cuddiruni Ragunisi -" Triscele Folk Fiesta", ha organizzato, l'esibizione del gruppo folkloristico, lungo le Vie Roma, Garibaldi e Vittorio Emanuele, con partenza dal Palazzo Municipale.
Il Sig. Sammartino chiede la chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta per il giorno 09/08/2025, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, nelle seguenti Vie:

- Via Roma, dalla intersezione che la stessa forma con la Via Europa e la Piazza Scifo;
- Via Garibaldi, dall'intersezione che la stessa forma con la Piazza Scifo e la Via Vittorio Emanuele;
- Via Vittorio Emanuele, dall'intersezione che la stessa forma con la Via Garibaldi e la Piazza Umberto I°,

VISTO il nulla osta del Sindaco;

CONSIDERATO che sarà prevista la presenza di un folto numero di persone che vorranno godere del momento culturale;

RITENUTO che lasciare libera la sosta e la circolazione dei veicoli durante lo svolgimento della manifestazione, costituirebbe pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, necessita istituire il divieto di transito e la sosta nelle seguenti vie: Roma dall'intersezione che la stessa presenta con la via Europa e la Piazza Scifo, Garibaldi tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con la Via Vittorio Emanuele e la Piazza Scifo e la Via Vittorio Emanuele tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con la Via Garibaldi e la Via Vitt. Emanuele.

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 04 del 04/03/2024, RUD 212 del 04/03/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;

Copia estratta dal sito web

- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

ORDINA

Giorno 09 agosto 2025, dalle ore 19:00 e fino a cessato bisogno, durante lo svolgimento della esibizione del gruppo folkloristico, è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli nelle seguenti Vie: **Roma**, dall'intersezione che la stessa presenta con la Via Europa e la Piazza Scifo, **Garibaldi** tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con la Via Vittorio Emanuele e la Piazza Scifo e **Vittorio Emanuele** tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con la Via Garibaldi e la Piazza Umberto I°

La presente Ordinanza è sempre revocabile per motivi di pubblica necessità e/o ragioni di pubblica sicurezza.

La Polizia Municipale provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza e alla sua pubblicità, mediante l'apposizione di segnali mobili prescritti.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

DARE ATTO

1. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" elenco "Ordinanze Dirigenziali" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

AVVERTENZE:
Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

AVVERTENZE: Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al Presidente e legale rappresentante dell'Associazione A.S.D. e A.P.S AMICI RAUNISI pec: odv.amiciraunisi@pec.it

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 30/07/2025

Il Responsabile del VII Settore
Comandante della P.M.
f.to *Comm. Francesco Buscemi*

Copia estratta dal sito web